TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME

- SEZIONE UNICA CIVILE –

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, dott.ssa Anna Destito, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1051 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 e vertente

TRA

- G.E.A. S.R.L. (P. IVA: 03382170797), in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, Via dei Bizantini n. 18, presso lo studio dell'avv. Antonello Sdanganelli, da cui è rappresentata e difesa come da procura speciale resa in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;

- OPPONENTE -

E

- SITI SUD S.R.L. (P. IVA: 01932580796), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, Via dei Mille n. 76, presso lo studio dell'avv. Tiziano Lio, da cui è rappresentata e difesa come da procura speciale resa in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

- OPPOSTA -

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n.253/2019, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 20.05.2019;

Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti.

***

Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L. 18 giugno 2009 n. 69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art. 132 n. 4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: "*la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione"* e non più lo svolgimento del processo. L'art. 58 della predetta legge regola la fase transitoria di applicazione delle nuove norme prevedendo il novellato art. 132 c.p.c. tra le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore (4 luglio 2009).

Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.

PREMESSO IN FATTO

Con la notifica di atto di citazione, la GEA S.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 253/2019, con il quale il Tribunale di Lamezia Terme le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 5.682,44, oltre spese di procedura, in favore della SITI Sud S.r.l. a saldo di lavori affidati a quest'ultima in subappalto. A sostegno della spiegata opposizione deduceva di avere ottenuto in appalto dal dott. Rosalbino Isabella l'esecuzione di interventi edilizi in un immobile di proprietà del committente da adibire ad ambulatorio medico-sanitario. Aggiungeva che i lavori di realizzazione degli impianti idro-sanitari e di climatizzazione, compresi nell'originario contratto, erano stati affidati in subappalto alla società opposta per il prezzo concordato di € 22.000,00, come da preventivo inviato dalla subappaltatrice. A conclusione dei lavori, questa emetteva ed inviava due fatture, una delle quali per € 8.000,00 e l'altra, a saldo, per € 19.682,44 e, quindi, per complessivi € 27.682,44. A fronte di detta richiesta, l'opponente provvedeva al pagamento del solo importo di € 22.000,00, così come originariamente concordato, sicchè la SITI Sud adiva l'intestato Tribunale per chiedere ed ottenere l'ingiunzione di pagamento del residuo di € 5.682,44, che, a detta della GEA S.r.l. non sarebbe, però, dovuto in quanto contrario alle pattuizioni intervenute ed anche in considerazione del fatto che non tutti gli interventi contemplati in contratto erano stati regolarmente posti in essere, per cui proponeva l'opposizione che oggi ci occupa.

Con il deposito di rituale comparsa si costituiva in giudizio la SITI Sud S.r.l. contestando la fondatezza dell'opposizione e sostenendo che l'importo richiesto in ricorso è interamente dovuto, stante l'erroneità della prima planimetria fornita dall'opponente e su cui era stato effettuato l'originario preventivo, per cui, in corso d'opera, era sopravvenuta la necessità di interventi ulteriori o, comunque, di maggiore consistenza rispetto a quanto previsto in contratto.

Istruita la causa mediante produzione documentale e l'escussione dei testi indicati dalle parti, all'udienza del 13.10.2025 la stessa, previa precisazione delle conclusioni, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

RILEVATO IN DIRITTO

La questione sottoposta all'attenzione di questo Tribunale trae origine da un contratto di subappalto intercorso tra le parti in causa. Tale tipo di contratto è contemplato dall'art. 1656 del codice civile, che, però, non prevede per esso una disciplina specifica, per cui si ritengono ad esso applicabili le stesse norme che regolamentano l'appalto. Infatti, il subappalto non è un'entità isolata, ma nasce e dipende funzionalmente dall'esistenza dell'appalto principale, anche se ciò non implica che i patti e le condizioni del contratto di appalto si trasfondano in esso, che conserva, invece, la sua autonomia, con la conseguenza che le parti ben possono regolare il rapporto in modo difforme da quello del

contratto di appalto, stabilendo condizioni, modalità e clausole diverse da quelle che, nel contratto base, trovano applicazione (cfr. Cass. Civ. n. 9684/2000). Inoltre, sempre ai sensi dell'articolo 1656 c.c., l'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato preventivamente autorizzato dal committente. Tale autorizzazione, però, non deve necessariamente essere formalizzata per iscritto ma può intendersi rilasciata anche per *facta concludentia* (cfr. Corte d'Appello di Milano n. 3099/2023), salvo il caso di variazioni alle modalità convenute dell'opera di cui all'art. 1659 c.c.

Precisato ciò, deve evidenziarsi che, nel caso di specie, il contratto di subappalto, per il quale non è in discussione la preventiva autorizzazione dell'originario committente e, quindi, la sua validità, è stato concluso sulla base di un preventivo di spesa di € 22.000,00. Infatti, sebbene l'opposta contesti il fatto che il detto preventivo non sia stato sottoscritto dalle parti, deve, però, ritenersi che vi siano elementi univoci da cui dedurre l'intervenuta approvazione dello stesso da parte dell'opponente, quale l'assenza di osservazioni o contestazioni da parte sua e, soprattutto, il fatto che, all'esito della ricezione, si sia dato corso ai lavori oggetto dello stesso.

Quanto, poi, al successivo aumento dei costi dedotto da parte opposta e riconducibile, a suo dire, all'erroneità della planimetria originariamente sottoposta dalla Società subappaltante alla sua attenzione e, quindi, alla sopravvenuta diversa e maggiore consistenza degli interventi da porre in essere, non è stata fornita alcuna prova in ordine al fatto che detta maggiore consistenza, con relativa variazione dei costi, sia stata preventivamente comunicata alla GEA S.r.l., che, quindi, non ha avuto modo di valutarla, avendone avuto notizia solo al termine dei lavori.

E' di tutta evidenza, quindi, che gli importi conseguenti alla dedotta maggiore consistenza degli interventi realizzati non sono mai stati approvati, neppure per *facta concludentia*, dalla Società opponente, che ne ha avuto contezza solo al momento della ricezione della fattura n. 10 del 30.07.2018 per € 19.682,44. Vero è che non può dirsi intervenuta un'esplicita contestazione della detta fattura da parte della Società subappaltante, ma è anche vero che la stessa non può dirsi essere stata accettata. Infatti, dalla documentazione in atti emerge, ed è confermato dall'opposta, che l'ing. Francesco Chirillo, dopo avere ricevuto la detta fattura, comunicava, tramite email, che l'importo richiesto era maggiore di € 5.682,44 rispetto a quanto concordato, per cui, prima di procedere al pagamento, si rendevano necessarie delle verifiche. Alla luce di tale comunicazione, non può dirsi che la detta fattura possa considerarsi fonte di prova del presunto credito e della sua entità. Invero, è ormai pacifico che la fattura commerciale, in quanto documento formato da chi intende avvalersene, può assurgere ad elemento di prova solo nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra loro e quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto. Poiché,

come evidenziato, la fattura prodotta dall'opposta a sostegno della propria domanda non è stata accettata dall'altra parte, che, anzi, ha evidenziato la non corrispondenza tra la somma richiesta e quella pattuita, questa non è idonea a dimostrare la sussistenza e l'entità del credito per cui si procede, che, allo stato, non può dirsi provato. A tal fine, infatti, neppure soccorre la planimetria inviata dalla GEA S.r.l. successivamente alla conclusione dell'accordo, atteso che la stessa non è idonea a dimostrare in cosa si siano concretizzati i maggiori interventi che sarebbero stati posti in essere ed i loro costi. Né si ritiene possa essere di particolare rilevanza in tal senso la dichiarazione resa dal teste Salvatore Vescio, il quale, pur riconoscendo che nel corso dell'esecuzione dei lavori si era provveduto allo "*spostamento della centrale di trattamento aria*" e che da tale intervento "*è derivata una variazione dei costi, essendo aumentata la quantità di componenti necessari rispetto a quelli in preventivo*", non è stato, però, in grado di precisare l'ammontare di tale variazione. Nè le dichiarazioni degli altri testi aggiungono alcunché al quadro probatorio. Ne consegue che la domanda proposta dall'opposta, da ritenersi attrice in senso sostanziale e, quindi, gravata dell'onere della prova, è rimasta sfornita di valido supporto istruttorio, sia con riferimento all'effettiva consistenza delle variazioni successive alla conclusione del contratto, sia con riferimento ai loro eventuali costi, per cui la stessa deve essere rigettata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Quanto, poi, alla dedotta possibilità di riduzione del corrispettivo del contratto di subappalto evidenziata dall'opponente in considerazione dell'asserito non completamento di tutte le opere subappaltate, ritiene questo giudice di non doversi pronunciare stante l'assenza di una precisa domanda in tal senso.

In considerazione della particolarità delle questioni trattate e del complessivo svolgimento del processo e tenuto conto delle difese proposte dalle parti, si ritiene sussistano valide ragioni per provvedere alla compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice avv. Anna Destito, definitivamente pronunciando sulla domanda indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese:

1- Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 253 del 20.05.2019 del Tribunale di Lamezia Terme opposto;
2- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Lamezia Terme, 04 marzo 2026

Il GOT

Dott.ssa Anna Destito